

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2010

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti per la societa' Italia Tour Airlines Spa

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 13 maggio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

DECRETO 13 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti per la società **Italia Tour Airlines Spa**. (Decreto n. 51883).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

VISTO l'accordo in data 29.01.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'01.01.2010, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTA l'istanza con la quale la società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 01.01.2010 al 30.06.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Montichiari (BS) e Roma (RM);



RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalla società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.01.2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti della società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA**, unità in Montichiari (BS) e Roma (RM), per il periodo dall'01.01.2010 al 30.06.2010.

Matricola INPS: 9010261531

Matricola INPS Roma: 9010258207

Pagamento diretto: SI



ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **ITALIA TOUR AIRLINES SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI*

10A06725

